

Possibile la creazione di riserve “specifiche” nel patrimonio della società

di **Fabio Landuzzi**

OneDay Master

Operazioni sul capitale. Perdite e utili nelle cooperative

Scopri di più

Nella **gestione della società**, e talora nei rapporti fra società e soci, come pure fra i soci stessi, può incontrarsi l'opportunità di prevedere a livello **statutario**, o **volontario**, **l'obbligo o la facoltà**, al ricorrere di determinate condizioni, di costituire “**riserve con finalità specifiche**”; (c.d. riserve specifiche) si tratta, in altre parole, di riserve che, potendo astrattamente avere **natura sia di capitale** – in quanto provenienti da apporti dei soci – **che di utili** – in quanto derivanti da utili realizzati e indivisi – vengono asservite a **un particolare vincolo di destinazione** per l'impiego nella realizzazione di specifici scopi. L'esistenza di questo vincolo, pur facendo conservare alla posta la natura di **parte ideale del Patrimonio netto** e, quindi, non determinandone una riclassificazione nel passivo dello Stato patrimoniale, rende quindi queste **riserve “indisponibili” per usi diversi**.

L'istituzione di riserve specifiche può avvenire sia mediante **una disposizione statutaria** che per mezzo di **una delibera assembleare ad hoc**; **non potrà essere**, invece, **l'organo amministrativo a istituire la riserva**, se non in forma propositiva rispetto alla decisione di **esclusiva competenza dei soci**.

Un **caso pratico**, che talora si incontra nella esperienza professionale, è quello della riserva specifica formata da utili destinati a **garantire negli esercizi successivi** la disponibilità patrimoniale per la **distribuzione di un dividendo minimo** previsto per **determinate categorie di soci**; può essere il caso delle azioni / quote con **diritto agli utili non proporzionale** alla partecipazione al capitale, come pure quello di **speciali categorie di azioni** dotate di un privilegio nella distribuzione degli utili, e altri simili.

La legittimità dell'istituzione di riserve specifiche nel patrimonio della società ha trovato l'avallo del **Notariato del Triveneto** nelle **Massime H.G.42 e I.G.54**.

Un tema interessante riguarda cosa accade alle **riserve specifiche**, quando dovessero essere realizzate **perdite** da parte della società. In ossequio al principio generale per cui in presenza di perdite le riserve vanno utilizzate secondo **l'ordine del loro grado di disponibilità**, partendo,

quindi, da quelle libere da vincoli e così proseguendo **sino all'utilizzo dell'ultimo presidio** – la riserva legale – prima di intaccare il capitale, si ritiene che le riserve specifiche, in quanto **riserve “facoltative” indisponibili**, siano utilizzabili per la copertura delle perdite **esclusivamente prima di dover aggredire le riserve “obbligatorie” indisponibili**.

Per quanto concerne, invece, la facoltà di utilizzo di queste riserve al servizio di **aumenti gratuiti del capitale sociale**, si ritiene che ciò **non sia consentito a meno che**:

- in caso di **riserva “statutaria”**, consti **una delibera *ad hoc*** dell'assemblea dei soci di modifica dello statuto;
- in caso di **riserve “facoltative”**, ossia costituite con decisione dei soci, venga assunta una **apposita delibera modificativa** da parte **dell'assemblea dei soci**.

L'orientamento notarile citato offre anche un **ulteriore spunto di interesse** nell'impiego delle riserve specifiche, riferendosi al caso delle riserve costituite con lo scopo di servire alla **distribuzione futura di utili ai soci**, qualora si decidesse di non provvedervi nell'immediato, ad esempio per ragioni finanziarie o per altri vincoli temporanei. In tale caso, i soci potranno istituire, con decisione assembleare, una **riserva con questo specifico scopo**, e quindi strumentale alla distribuzione in futuro di un **dividendo minimo** ai soci, come pure un **dividendo integrativo** di quello che sarà possibile distribuire in funzione degli utili realizzati negli esercizi successivi. In questo caso, al momento dell'utilizzo della riserva specifica per lo scopo a cui è volta – che è la distribuzione dell'utile – ne saranno beneficiari i soci, o titolari di diritti reali, **secondo i loro peculiari diritti di partecipazione agli utili**.

Anche le riserve specifiche finalizzate alla distribuzione di utili in futuro, **in caso di perdite d'esercizio**, saranno utilizzate per la loro copertura solo prima di intaccare le **riserve “obbligatorie” indisponibili**.

Infine, l'orientamento notarile evidenzia che, con riguardo a questa tipologia di riserve specifiche dirette alla distribuzione in futuro di utili, o di maggiori utili, in **dottrina si è ritenuto che la relativa delibera di assemblea dei soci** necessiti del **voto favorevole di tutti i soci**, e quindi non possa essere assunta a maggioranza, in quanto il vincolo di destinazione che andrebbe a gravare su queste riserve determinerebbe la costituzione di **un vero e proprio diritto soggettivo per i soci**.